

DELIBERAZIONE 8 MAGGIO 2014
208/2014/R/GAS

PROCEDURA D'ASTA COMPETITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ DI
STOCCAGGIO RISERVATA AI SOGGETTI TERMOELETTRICI E DETERMINAZIONE DEL
PREZZO DI RISERVA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 8 maggio 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo 130/10);
- il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante “Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”, convertito, con modificazioni, con legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto “Destinazione Italia”);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) 31 gennaio 2011 recante “Accettazione del piano di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio” (di seguito: Piano Eni) ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo n. 130/10 (di seguito: decreto di accettazione del Piano);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il servizio idrico (di seguito: Autorità) 21 giugno 2005, 119/05, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 119/05);
- la deliberazione dell'Autorità 17 febbraio 2011, ARG/gas 13/11 come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 13/11);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2011, ARG/gas 29/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 29/11);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 47/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 47/11);
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2014, 85/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 85/2014/R/GAS);
- il documento per la consultazione 24 aprile 2014, 189/2014/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 189/2014/R/GAS);

- la comunicazione del Ministro in data 11 febbraio 2011, prot. Autorità n. 4242 del 11 febbraio 2011, contenente gli indirizzi del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE) all’Autorità, ai sensi dell’articolo 6, commi 6 e 7 del decreto legislativo 130/10 (di seguito: Indirizzi MSE);
- la pubblicazione 17 aprile 2014 della società Stogit S.p.A. sul proprio sito internet, recante “Procedura d’asta competitiva ai sensi dell’articolo 1, comma 16bis del decreto “Destinazione Italia” (di seguito: Procedure di selezione).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 130/10 introduce misure per la maggior concorrenzialità del mercato all’ingrosso del gas naturale che comprendono anche interventi a favore del potenziamento delle infrastrutture di stoccaggio per una capacità complessiva di 4 miliardi di metri cubi, così articolati:
 - 3 miliardi riservati a clienti finali e loro forme aggregative di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3) del medesimo decreto (di seguito: soggetti investitori industriali);
 - 1 miliardo riservato, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b, numero 2), ai clienti finali produttori di energia elettrica titolari di impianti alimentati unicamente a gas naturale (di seguito: soggetti investitori termoelettrici), limitatamente ai volumi di gas naturale utilizzati nei medesimi impianti .
- l’articolo 6, del decreto legislativo 130/10 prevede in particolare:
 - al comma 5, che, successivamente all’accettazione del Piano Eni di cui all’articolo 5, comma 4, del medesimo decreto, il soggetto che aderisce alle misure dell’articolo 5, comma 1, indice, direttamente o a mezzo di società controllate, un’apposita procedura di asta competitiva riservata ai soggetti investitori termoelettrici titolari di impianti alimentati unicamente a gas naturale, ammessi a partecipare allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio, per i volumi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b, numero 2). La differenza tra i proventi derivanti da detta procedura e i corrispettivi da riconoscere ai soggetti che realizzano la nuova capacità di stoccaggio, come determinati dall’Autorità con riferimento al costo medio di realizzazione e gestione delle infrastrutture di stoccaggio, è destinata al Gestore dei servizi energetici (di seguito: GSE) per la copertura degli oneri derivanti dalle misure transitorie di cui all’articolo 9, comma 5;
 - al comma 6, che, su indirizzo del MSE, l’Autorità disciplina le procedure che devono essere adottate per l’attuazione di quanto previsto dal comma 5;
- gli Indirizzi MSE prevedono, con particolare con riferimento all’asta competitiva precedentemente richiamata:
 - l’assegnazione della relativa quota della capacità di stoccaggio del Piano Eni a seguito di un’apposita asta a premio rispetto al valore stimato dello specifico corrispettivo da riconoscere al soggetto realizzatore; e che il corrispettivo che ciascun soggetto investitore termoelettrico sarà tenuto a corrispondere sia pari al maggiore tra il valore del corrispettivo determinato sulla base del costo effettivo delle infrastrutture di stoccaggio realizzate e la somma del valore stimato prima delle procedure concorsuali e del premio offerto dal medesimo soggetto.
 - che, allo scopo di ridurre l’onere di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 130/10, la capacità di stoccaggio relativa al Piano Eni sia resa

- fisicamente disponibile ai soggetti investitori industriali fino al quantitativo loro riservato e, solo successivamente, ai soggetti investitori termoelettrici;
- la capacità di stoccaggio del Piano Eni realizzata e disponibile ai soggetti investitori industriali per l'anno termico 2014/2015 è pari 2,638 miliardi di metri cubi.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il decreto “Destinazione Italia”, all'articolo 1, comma 16bis, prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della sua legge di conversione:
 - i soggetti investitori indicati all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), del decreto legislativo 130/10, confermano al MSE la loro volontà di mantenere la partecipazione nello sviluppo delle nuove capacità di stoccaggio, ancora da realizzare da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 dello stesso decreto;
 - la società Stogit S.p.A. indice la procedura per l'assegnazione della nuova capacità di stoccaggio di 1 miliardo di standard metri cubi di cui all'articolo 6 comma 5 del decreto legislativo 130/10, riservata ai soggetti investitori termoelettrici, titolari di impianti alimentati unicamente a gas naturale;
- detto comma prevede altresì che:
 - il prezzo base d'asta è determinato dall'Autorità in misura pari al costo medio di realizzazione e gestione delle infrastrutture di stoccaggio;
 - la società Stogit S.p.A. è tenuta a realizzare unicamente la capacità di stoccaggio del Piano Eni derivante dai quantitativi confermati o richiesti ai sensi delle richiamate disposizioni, fermo restando che da tale obbligo non devono derivare oneri per il sistema del gas naturale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione ARG/gas 13/11, l'Autorità ha:
 - disciplinato le procedure previste all'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 130/10 per la selezione dei soggetti investitori interessati – industriali e termoelettrici – a concorrere al supporto dei progetti di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio, come individuati dal Piano Eni;
 - introdotto i corrispettivi relativi alla capacità di stoccaggio del Piano Eni e funzionali alla presentazione delle offerte nell'ambito della procedura d'asta competitiva di cui al presente provvedimento, ovvero il corrispettivo d'accesso unitario (corrispettivo c_{fix}), il corrispettivo aggiuntivo offerto (corrispettivo c_{bid}) e il corrispettivo di utilizzazione unitario (corrispettivo c_{var});
 - determinato, all'articolo 9, comma 3, lettera a), le modalità di calcolo di quanto il soggetto investitore termoelettrico è tenuto a versare, per l'unità di capacità di cui è risultato assegnatario in esito alle Procedure di selezione (corrispettivo c_{prod}); e che, sulla base degli Indirizzi MSE il corrispettivo c_{prod} è pari al maggiore tra il valore del corrispettivo c_{fix} e la somma del suo valore stimato prima delle procedure concorsuali e del corrispettivo c_{bid} ;
- con la deliberazione ARG/gas 29/11, l'Autorità ha:
 - definito i criteri per il calcolo dei corrispettivi c_{fix} e c_{var} sopra richiamati;
 - previsto di non applicare la maggiorazione del 100% del c_{var} alle giacenze a fine svasso, in quanto tale misura implicherebbe vincoli nell'utilizzo della capacità ai soggetti ai quali il diritto è assegnato su base pluriennale;

- con la deliberazione ARG/gas 47/11, l’Autorità ha approvato, con prescrizioni di modifica, la proposta di aggiornamento del Codice di Stoccaggio dalla società Stogit S.p.A., funzionale, tra l’altro, allo svolgimento delle procedure di selezione dei soggetti investitori.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 85/2014/R/gas, l’Autorità ha stabilito che per l’anno termico 2014/2015, non si applichi il corrispettivo unitario di movimentazione del gas (CVS) alle capacità di stoccaggio conferite, e che, analogamente, anche alle capacità conferite nell’ambito delle misure del decreto legislativo n. 130/10, non si applichi, per l’anno termico in corso, il corrispettivo c_{var} ;
- con il documento per la consultazione 189/2014/R/GAS, recante i criteri per la determinazione dei ricavi riconosciuti per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il quarto periodo di regolazione – a partire dal 2015 – l’Autorità ha proposto che, al fine di riflettere adeguatamente la struttura dei costi del servizio e tenere conto delle specificità di ciascuna impresa di stoccaggio, a differenza da quanto avvenuto nel terzo periodo di regolazione, la totalità dei ricavi riconosciuti sia attribuita alle componenti di ricavo di *capacity*;
- il corrispettivo c_{var} è unico per tutti i soggetti investitori – industriali e termoelettrici – e ne sarà definita la natura e l’importo per l’anno 2015 in esito al procedimento di definizione dei criteri per la determinazione dei ricavi riconosciuti per il servizio di stoccaggio di cui al punto precedente;
- l’attuale formulazione del corrispettivo c_{prod} , funzionale alla definizione delle strategie di offerta – corrispettivo c_{bid} – dei soggetti investitori termoelettrici alle Procedure di selezione:
 - non è neutra rispetto ad eventuali modifiche dell’assetto tariffario, quali quelle proposte nel documento per la consultazione 189/2014/R/GAS, che prevedono una diversa articolazione dei ricavi riconosciuti sottesi ai corrispettivi c_{fix} e c_{var} ;
 - rende in ultima istanza incerto il costo complessivo della capacità di stoccaggio oggetto delle Procedure stesse;
- in data 17 aprile 2014 la società Stogit S.p.A. ha pubblicato sul proprio sito internet, la “Procedura d’asta competitiva ai sensi dell’articolo 1, comma 16bis del decreto “Destinazione Italia”.

RITENUTO CHE:

- sia necessario ed urgente, ai sensi del decreto “Destinazione Italia”, articolo 1, comma 16bis, procedere alla definizione del prezzo di riserva per l’assegnazione della capacità di stoccaggio di 1 miliardo di standard metri cubi riservata ai soggetti investitori termoelettrici, di cui all’articolo 6 comma 5 del decreto legislativo 130/10; e che ciò comporta la determinazione del valore minimo del corrispettivo c_{bid} al di sotto del quale le offerte sono automaticamente scartate;
- al fine di consentire la massima partecipazione e stanti le modalità di calcolo dei corrispettivi dovuti dai soggetti investitori termoelettrici selezionati, il valore minimo del corrispettivo c_{bid} sia pari a *omissis*;
- al fine di eliminare l’eventuale incertezza legata alla prossima revisione dei criteri alla base dell’assetto tariffario dello stoccaggio, sia opportuno modificare l’articolo

9, comma 3, lettera a), della deliberazione ARG/gas 13/11, prevedendo una modalità di calcolo del corrispettivo c_{prod} , invariante rispetto all'articolazione dei ricavi riconosciuti sottesi ai corrispettivi c_{fix} e c_{var}

DELIBERA

1. di determinare, ai sensi del decreto "Destinazione Italia", articolo 1, comma 16bis, il prezzo di riserva funzionale allo svolgimento della procedura per l'assegnazione della nuova capacità di stoccaggio di cui all'articolo 6 comma 5 del decreto legislativo 130/10, riservata ai soggetti investitori termoelettrici;
2. di fissare il valore di detto prezzo di riserva a *omissis*¹, come riportato in motivazione;
3. di sostituire l'articolo 9, comma 3, lettera a), della deliberazione ARG/gas 13/11, con la seguente lettera:

"a) un importo pari al prodotto tra la capacità di stoccaggio oggetto di finanziamento già entrata in operatività e il corrispettivo c_{prod} pari a:

$$c_{prod} = \text{Max}\{c_{fix}; c_{fixs} + c_{bid_medio} + 2 \times [c_{var} - \min(c_{var}; c_{vars})]\}$$

dove:

c_{bid_medio} è il valore medio dei corrispettivi c_{bid} offerti per i lotti di cui il soggetto è risultato assegnatario, ponderato per le relative capacità;

c_{fixs} e c_{vars} sono le stime dei corrispettivi c_{fix} e c_{var} , pubblicate dal soggetto realizzatore per l'anno in cui è aggiudicata la capacità oggetto del contratto;"

4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Stogit S.p.A.;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

8 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni

¹ Il valore del prezzo di riserva sarà reso noto dopo lo svolgimento della relativa asta